

## SUL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

di Francesco NUZZACI

La legge 296/06, art. 1, comma 618, dispone, testualmente, che con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori della dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento.

La nuova procedura concorsuale non potrà ragionevolmente attuarsi prima dell'anno scolastico 2009-2010, atteso che tutti i posti *medio tempore* vacanti e disponibili saranno assegnati agli idonei del primo e (finora) unico concorso ordinario bandito con decreto direttoriale del 22/11/04, come sancito dal successivo comma n. 619 della legge 296/06, citato; ma, occorrendo, essa potrà slittare di un ulteriore anno scolastico in quanto, ai sensi del precedente art. 605 della legge in discorso, dovranno – altresì – essere immessi in ruolo gli idonei del concorso riservato di cui al d.m. 3/10/06 ed, infine, gli idonei del concorso riservato di cui al d.m. 17/12/02 (se ancora ce ne sono).

Dunque, nel futuro prossimo, il solo concorso ordinario, profondamente modificato rispetto al contorto dispositivo tuttora figurante negli articoli 25 e 29 del d. lgs. 165/01; per il tramite di un regolamento attuativo della previsione legale. Che dovrà uniformarsi ai principi qui esplicitati e poc'anzi richiamati: cadenza triennale, unificazione degli attuali settori formativi, possesso di laurea

in aggiunta ad un servizio nella funzione docente di almeno cinque e non più “sette anni con possesso di laurea”, previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, svolgimento di una o più prove scritte cui sono ammessi solo coloro che superano la preselezione, prova orale in esito al superamento delle prove scritte, valutazione dei titoli, formulazione della graduatoria di merito, infine periodo di (sola) formazione di durata non superiore a quattro mesi e nei limiti dei posti messi a concorso. Ma che dovrà, nondimeno, uniformarsi a principi-criteri impliciti: semplificazione e razionalità dell’intera procedura, secondo i canoni di efficacia-efficienza-economicità, e dovendosi obbligatoriamente, anche in materia *de qua*, realizzarsi dei risparmi di spesa (cfr. il comma 620, nonché il comma 621, significativamente rubricato “Clausola di salvaguardia”). A tal fine – e non solo per i vincoli espliciti – il regolamento potrà (e dovrà) abrogare – come recita la chiusa del menzionato comma 618 – “le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo”. E’, questa, la caratteristica dei cc.dd. regolamenti delegati o autorizzati (emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge 400/88), che possono disporre la cancellazione di **tutte** le precedenti norme legislative di settore (se non coperte da riserva di legge assoluta) proprio per realizzare al meglio e compiutamente il disegno “schematizzato” nella fonte primaria, secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza della corte costituzionale.

Alla luce di consimili premesse vorremmo esporre alcuni ragionamenti sui contenuti di una Bozza di regolamento che pare sia stata consegnata alle organizzazioni sindacali; che abbiamo “catturato” dalla lettura incrociata delle informazioni trapelate (al momento la Bozza – non ufficiale – non ci risulta pubblicata).

Sembrerebbe che il regolamento richiami i ruoli regionali e confermi l’organizzazione dell’intera procedura concorsuale presso gli uffici scolastici regionali (ma omettendo la compensazione interregionale), a cominciare dalla somministrazione della prova oggettiva di preselezione, che dovrebbe considerarsi superata se il candidato ottiene un determinato punteggio. Trattasi dei due pilastri fondamentali su cui poggia l’intera struttura concorsuale, che però a noi paiono suscettibili

di non pochi rilievi critici. Mentre su altri elementi della Bozza (per quel che è dato di desumere) il giudizio è positivo: il punteggio nella prova di preselezione che non concorre alla votazione finale; i titoli che si valutano solo se si superano le prove concorsuali, comunque – pare – in misura non preponderante e che di certo non sortiscono alcun effetto di sbarramento; la formazione (non ulteriormente selettiva) che è contenuta in un ristretto lasso temporale; così come l'intera procedura che deve concludersi in tempi accettabili (un anno?); le graduatorie che non dovrebbero superare la validità triennale a decorrere dalla loro approvazione; infine le commissioni che sembra risultino più qualificate rispetto alla loro composizione nelle ultime tornate concorsuali, ordinaria e riservate, e sempre costituite da tre membri, anche nel caso del ricorso a sottocommissioni, allorché il presidente della commissione madre assume le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.

Proviamo allora a motivare i cennati rilievi critici, facendo seguire alcune proposte.

Anzitutto la confermata dimensione regionale. Il più volte menzionato comma 618, comma 1, legge 296/06 non la impone, perché non è necessaria. Ed in effetti l'espressione "ruoli regionali" che si legge nell'art. 25 del d. lgs. 165/01 non significa affatto regionalizzazione del ruolo, lo stesso articolo puntualizzando poi che "i dirigenti scolastici sono [solo] **inquadrati** in ruoli di dimensione regionale". Trattasi, quindi, soltanto di una gestione amministrativa del ruolo – tanto ciò vero che è prevista una mobilità nazionale – attribuita al dirigente dell'ufficio scolastico regionale quale rappresentante dell'amministrazione sul territorio; che non è *ex se* questione che possa involgere il sistema d'accesso (o di reclutamento, se più piace). Perciò è ben possibile che il concorso venga svolto in sede nazionale, fatta salva la facoltà di delegare ai livelli regionali o interregionali la procedura di preselezione, nonché la fase terminale della formazione e del tirocinio, laddove le attività *on line* dovranno integrarsi con le attività in presenza. Riteniamo, per intanto, che la centralizzazione del concorso può sanare le disfunzioni che si sono registrate nell'espletamento della prima e (al momento) unica procedura ordinaria (che hanno alimentato un contenzioso alluvionale), e così sintetizzabili:

- dilatazione e sfalsamento dei tempi di svolgimento nelle diverse regioni: sino a tre anni per concludere l'intero *iter!* ;
- disomogeneità e opacità dei criteri di valutazione (in alcune regioni è stato bocciato l'80% dei candidati, in altre si è largheggiato con il 60% ed oltre dei promossi);
- nomina delle commissioni con meri criteri di vicinanza politica e/o geografica, che non di rado si sono dimostrate pasticciona e incompetenti (mancata collegialità sull'intera procedura concorsuale; costruzione di cervellotiche griglie nell'attribuzione dei voti; confusioni e approssimazioni nella configurazione delle prove scritte, sino a non distinguere la struttura del saggio da quella del progetto; domande impropriamente nozionistiche ed estemporanee, sparate nei colloqui con sovrana libertà, prescindendosi dai contenuti del bando e dalla prospettiva – o angolo visuale – della funzione da svolgere.

Ma è fattibile la procedura centralizzata? Lo è, se si corregge il secondo pilastro dell'impalcatura, cioè la preselezione oggettiva. Basterebbe applicare il dispositivo previsto, per esempio, nel reclutamento dei magistrati e dei notai, e nel reclutamento della stessa dirigenza pubblica. E' contenuto nell'art. 19 del d.p.r. 272/04 e nei conseguenti singoli bandi concorsuali (cfr. tra i tanti, concorso a sette posti di dirigente di seconda fascia indetto dal ministero delle comunicazioni, in g.u. del 22/11/05; concorso a venti posti di dirigente di seconda fascia indetto dal ministero dell'interno, in g.u. del 27/12/05; concorso a undici posti di dirigente, professionalità storico dell'arte, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia indetto dal ministero per i beni e le attività culturali, in g.u. del 24/2/06). Esso prevede che sulla base dei risultati conseguiti nella prova oggettiva di preselezione è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati **non superiore al triplo dei posti messi a concorso**. Tali prove sono altresì sostenute da tutti i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell'ultimo candidato collocato in posizione utile.

Sicchè, nelle sedi regionali o interregionali, **nella stessa giornata**, potranno essere assegnati gli **identici quesiti** concernenti la prova oggettiva di preselezione, che poi sarà – celermente – corretta in sede nazionale con l’ausilio di strumentazioni informatiche. Assicurata ai concorrenti la parità di *chances* in ingresso (nel senso che tutti possono “provarci”), il contingentamento del numero di coloro che possono ritenere superata la prova, “ragionevolmente” tarato sul numero dei posti messi a concorso, può configurarsi alla stregua di un meccanismo razionale e al riparo da censure di illegittimità. Ipotizzandosi che vengano messi a concorso 500-600 posti nel triennio di riferimento (l’età media dei dirigenti in servizio sfiora i 60 anni) e che vi partecipino 18.000-20.000 aspiranti (nel concorso ordinario del 2004 erano circa 35.000), una prova oggettiva di preselezione non particolarmente “feroce” (ma neanche eccessivamente blanda), da superare con un punteggio predefinito su percentuali “ragionevoli”, farebbe – presumibilmente – passare tra i 14.000 e 17.000 candidati, quelli dotati di un minimo di preparazione, esclusi in pratica i soli “avventurieri” dell’ultima ora, con un conseguente rapporto 1/25 e 1/31 circa dei posti messi a concorso. Supponendo poi (sulla scorta della comune esperienza) che **non più di un terzo** dei candidati ammessi superi le due prove scritte e la prova orale, il rapporto sui posti disponibili è, rispettivamente, 1/8 e 1/10. In cifre assolute significa comunque che fuori dalla graduatoria dei 500-600 vincitori, resterebbe un numero di idonei pari a 4.500-5.500 unità. Salterebbero il principio, imposto dalle legge, di concorsi frequenti e a cadenze regolari, e lo stesso vincolo, ipotizzato dal Regolamento, che le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla loro approvazione. La pressione “politica” degli idonei sarebbe tale da trasformare le predette graduatorie triennali in graduatorie ad esaurimento. Il che non potrebbe stimarsi neanche ingiusto, tra l’altro essendo conforme a ragioni di economicità, atteso che tratterebbesi di persone qualificate, passate al vaglio di consistenti prove selettive. L’altra faccia della medaglia è però il blocco dei concorsi per dieci-quindici anni, in ciò accentuandosi il processo d’invecchiamento della categoria e della parallela preclusione della funzione per le giovani leve (o per i nuovi aspiranti). Invece, la correzione suggerita, in uno con la possibile delega al livello regionale o interregionale della gestione della

prova di preselezione, consentirebbe di incardinare nell'unica sede nazionale non più di 4-5 commissioni: ne sortirebbe una procedura snella (e controllata), più garantita e meno costosa, soprattutto realmente contenibile in non più di un anno.

Qualora poi – inopportuno – si voglia mantenere la dimensione regionale dell'intero *iter* concorsuale, bisognerebbe consentire a coloro che risultano nella graduatoria degli idonei di trasferire il loro punteggio nelle graduatorie di regioni che abbiano capienze, collocandosi in coda alle medesime. In tal modo ci sarebbe un allineamento alla previsione contenuta nell'ultimo bando concorsuale afferente alla procedura riservata di reclutamento dei c.d. presidi incaricati, nonché alle norme contrattuali che disciplinano la mobilità territoriale fuori regione.

Vorremmo, per ultimo, riprendere il cenno sopra indirizzato alla composizione delle commissioni. Nel regolamento dovrebbe scriversi che la scelta del presidente e dei componenti la commissione, ovvero delle eventuali sottocommissioni, è operata con criteri di massima trasparenza e pubblicità, tenuto conto dei titoli e delle esperienze professionali coerenti con le tematiche relative alle prove del concorso. Ciò per fornire le massime garanzie ai candidati che si sono sottoposti ad una severa e scrupolosa preparazione (che non merita di essere vanificata da “esperti” distratti e/o improvvisati, ovvero sovraesposti alle pressioni “locali”) e, nel contempo, a salvaguardare l'immagine della pubblica amministrazione, nonché il decoro della funzione da svolgere.